

Fusioni, il passaggio generazionale non è a prova di abuso del diritto

SOCIETÀ

La finalità non viene sempre riconosciuta Via libera alla scissione

La pronuncia segue il principio di diritto n. 20 ma appare più stringente

Alessandro Germani

Non sempre la finalità del passaggio generazionale sottostante ad operazioni straordinarie è riconosciuta dal fisco. Nelle due risposte di ieri l'agenzia boccia una fusione inversa preceduta dalla rivalutazione delle quote dei soci uscenti, mentre dà semaforo verde ad una scissione non proporzionale finalizzata all'ingresso della terza generazione.

La prima operazione (risposta n. 341) riguarda la sistemazione fra soci di prima e seconda generazione così strutturata: i figli costituiscono una newco partecipata al 50% da ognuno di loro; i genitori rivalutano le partecipazioni nell'operativa e poi le cedono alla newco; si procede ad una fusione inversa fra newco e operativa, al termine della quale i figli dispongono del 50% ognuno dell'operativa. In assenza della disponibilità di terzi di finanziamento l'operazione e i mezzi dei figli, di fatto la fusione costituisce l'unico modo per corrispondere poi, coi flussi dell'operativa, ai vecchi soci il prezzo di acquisto delle loro partecipazioni.

Nel bocciare l'operazione l'agenzia ricorda che nel recesso cosiddetto tipico le somme ricevute dal socio in eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione configurano reddito di capitale, mentre nel caso di recesso «atipico» (cessione ad altri soci o terzi) costituiscono capital gain. Da questo

deriva che l'affrancamento delle partecipazioni è compatibile solo col recesso atipico (Circolare 16/E/05), ed è questa la forma che surrettiziamente i vecchi soci si precostituiscono per ottenere il vantaggio fiscale (sostitutiva dell'11% rispetto alla tassazione ordinaria del 26%).

Tutte le operazioni, infatti, sarebbero inidonee a produrre effetti significativi diversi dal vantaggio fiscale, attraverso un numero superfluo di negozi giuridici che verrebbero meno se si utilizzasse il recesso tipico (fiscalmente più oneroso). L'agenzia non rinvia la presenza di «ragioni extrafiscali non marginali», non apprezzando né l'istanza del passaggio generazionale né tantomeno la presunta assenza di circolarità dell'operazione. In questo senso la pronuncia è sulla scia del recente principio di diritto n. 20 (si veda il Sole 24 Ore del 24 luglio) ma appare ancora più stringente.

La risposta n. 343 riguarda una holding con azioni ordinarie (azioni A) e azioni prive di diritto di voto (azioni B), in cui l'usufrutto sulle azioni A spetta all'esponente di prima generazione mentre la nuda proprietà a quelli di seconda (titolari della piena proprietà delle azioni B). La riorganizzazione si sostanzia in una scissione totale non proporzionale finalizzata alla costituzione di quattro nuove società, ciascuna interamente partecipata da un esponente di seconda generazione. Ciò è anche prodromico all'ingresso della terza generazione.

Infatti ogni beneficiaria vedrebbe la presenza dell'usufruttuario di prima generazione assieme al nudo proprietario di seconda, con previsione che alla morte del primo le azioni B riacquistino il diritto di voto, consolidandosi poi usufrutto e nuda proprietà delle azioni A in capo all'esponente di seconda generazione. Il passaggio verso la terza generazione avverrebbe

attraverso il controllo operato in proprietà in presenza di un rappresentante comune, il che garantirebbe, assieme alla prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento, l'esenzione dall'imposta di successione.

L'agenzia conferma la liceità di questa impostazione, volta a riprodurre nelle quattro beneficiarie la stessa situazione esistente sulla scissa, ma consentendo la separazione dei destini dei quattro esponenti di seconda generazione. Questa scissione non proporzionale resta neutrale e non è abusiva, non essendo volta a spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili) a quelli di secondo grado (partecipazioni). L'assenza di cessioni, il mantenimento della stessa struttura societaria, l'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna beneficiaria hanno convinto l'agenzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unione di fondazioni non commerciali con imposta fissa

AGEVOLAZIONI FISCALI

Si al beneficio quando dallo statuto emerge la stessa struttura culturale

Angelo Busani

Si applicano nella misura fissa di euro 200 ciascuna le imposte di registro, ipotecaria e catastale all'operazione di fusione di due fondazioni (operative nell'ambito del contrasto alle malattie tumorali) aventi natura di enti non commerciali.

Nell'interpello proposto all'Agenzia la fondazione incorporante Alfa aveva costituito la fondazione incorporanda Beta come proprio "veicolo" per intestare le donazioni e i lasciti testamentari destinati a supporto dell'attività svolta da Alfa; ora, invece, è stato pensato di riorganizzare la situazione mediante appunto una fusione tra i due enti.

Con la risposta n. 342 del 23 agosto 2019 le Entrate hanno fornito un responso favorevole, ritenendo che dagli statuti delle due fondazioni in questione emergesse un chiaro segnale della loro appartenenza alla «medesima struttura organizzativa culturale».

«Appare evidente la differenza tra l'aggiornamento del canone di locazione per eventuali variazioni del potere d'acquisto (...) e la pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile». Quindi, citando una sentenza della Cassazione (5849/2015) che individua negli aggiornamenti del divieto del Dl 23/2011 le forme occulte di indicizzazione e non nella determinazione di un canone variabile negli anni, l'Agenzia ritiene che la previsione contrattuale esposta dal contribuente «non possa essere di ostacolo» alla cedolare.

È noto che la norma di cui al predetto comma 737 venne a suo

tempo introdotta per favorire, in particolare, le fusioni tra fondazioni che erano titolari del patrimonio immobiliare dei «vecchi» partiti politici, altrimenti alle prese con l'impossibilità di gestire (spesso in perdita) i loro immobili: in mancanza di una norma di agevolazione, infatti, la fusione tra enti non commerciali è considerata dal Fisco (Risoluzioni n. 152/E del 2008, n. 162/E del 2008 e 2/E del 2019; e nella Circolare 18/E del 2013) e dalla giurisprudenza di vertice (Cassazione sentenza 4763/2009) come soggetta alla tassazione con l'aliquota del 3 per cento per imposta di registro (oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ove nel patrimonio dell'ente incorporato siano presenti beni immobili).

Ora, l'articolo 82, comma 3, del Dlgs 117/2017 (il Codice del terzo settore, in acronimo Cts) già prevede, invece, che per le operazioni di fusione poste in essere tra Enti del terzo settore (Ets), e imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Tuttavia questa norma, ad oggi, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, Cts, si può applicare solo a Onlus, associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) in quanto, ogni altro ente che potrà dichiararsi come Ets (come le fondazioni oggetto dell'interpello in commento, che non sono Onlus, ma che saranno Ets, una volta iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, il Runt) solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione che dovrà essere concessa dalla Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Runt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negozi, cedolare affitti anche con canone variabile

LOCAZIONI COMMERCIALI

Per le Entrate una parte può essere legata ai ricavi annui maturati dall'inquilino

Saverio Fossati

Rientra nella cedolare secca per i negozi anche un contratto dove una parte del canone sia variabile, legata all'andamento degli affari. Lo spiega l'agenzia delle Entrate con la risposta n. 340 all'interpello di un contribuente, pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia.

La questione riguardava la concessione dell'assoggettamento alla

cedolare secca del 21% delle locazioni commerciali, cioè degli immobili con categoria catastale C/1 (negozi). Un vantaggio importante, risultato dell'impegno di Confedilizia per risolvere il mercato degli affitti di negozi e botteghe.

Il contratto stipulato dal contribuente prevedeva una particolarità: il canone viene fissato in una quota fissa annuale pari a 59 mila euro, più una quota variabile del 3,4% dei ricavi del punto vendita della società conduttrice, per la sola parte dei ricavi che in ciascun anno supererà 1 milione di euro. Ora, dato che la norma (legge 145/2018) che «allarga» la cedolare del 21% (sino all'anno scorso riservata alle sole locazioni abitative) ai negozi rinvia per la disciplina

generale al Dl 23/2011, questo prevede che tra le condizioni ci sia anche la sospensione della «facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat». Scopo della norma era, a fronte di un notevole vantaggio fiscale per il proprietario che evitava così il pesante prelievo Irpef, quella di tutelare anche l'inquilino rispetto a meccanismi di aggiornamento penalizzanti.

Il dubbio del contribuente riguardava la possibilità che la parte «variabile» del contratto (il 3,4% dei ricavi dell'inquilino-negoziante quando superino il milione) possa essere considerata un «aggiornamento» e quindi risultare inapplicabile.

IN SINTESI

1. Il quesito

Il contratto prevede che una parte del canone sia fisso e un'altra è la percentuale dei ricavi incassati dall'inquilino quando superino 1 milione. Il dl 23/2011 vieta però ogni tipo di «aggiornamento»

2. La risposta

Per l'Agenzia la parte variabile rientra, come ha chiarito la Cassazione, nell'ambito della libertà contrattuale e non ha a che fare con gli «aggiornamenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Via Cognetti, 36 - Bari
Tel. n. 080/5723491 - Telefax n. 080/5723018
Questa Società ha indetto una procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento, secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in pronto intervento, del sistema di monitoraggio e telecontrollo di alcuni impianti di depurazione gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A. - CIG 8001104026 [importo complessivo presunto a base di gara è di € 3.500.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte, composte dalla prescritta documentazione, dovranno essere inviate in versione elettronica: https://appalti.acq.it entro le ore 12,00 del 30/09/2019. Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09/09/2019, sulla G.U.R.L., V Serie Speciale, n. 94 del 12/09/2019, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sul sito di questa Società www.acq.it e sul portale dell'A.N.A.C.
IL RESPONSABILE AREA APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI
ING. CRISTINA GIORDANO

Guida alla Contabilità & Bilancio

Scopri di più su: www.ilssole24ore.com/riviste

SMART 24 LAVORO

www.smart24lavoro.com

Prima ti abboni, più leggi e più risparmi.

€ 9,90 A PARTIRE da soli

Prova da oggi fino al 30 settembre l'informazione completa, chiara e autorevole del Sole 24 ORE con tutti i vantaggi che ti assicura l'abbonamento, a un prezzo davvero speciale.

ABBONATI OGGI STESSO E LEGGERAI FINO AL 30/9/2019

VAI SU: ilssole24ore.com/abbonamentoestate19

L'OFFERTA SCADE IL 31/8/2019

24 ORE SYSTEM

PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 3022 3126 - Fax 02 3022 3259
legale@ilssole24ore.com